

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

MESSICO

Legge Federale di Colonizzazione 10 maggio 1926 (*Diario Oficial*, 11 maggio 1926).

Art. 1. — In conformità col disposto dell'art. 27 della Costituzione Federale si dichiara di pubblica utilità la colonizzazione di proprietà agricole private che si trovano nelle condizioni previste dalla presente Legge.

Art. 2. — Saranno oggetto di colonizzazione :

I) I terreni di proprietà della Nazione e quelli che essa acquisisca per applicazione della Legge federale di irrigazione o per qualsiasi altro titolo.

II) I terreni acquisiti per lo scopo dal Banco Nazionale di Credito Agricolo.

III) I terreni di proprietà particolare nei termini della presente legge.

Art. 3. — Nei terreni ai quali si riferiscono gli incisi I e II dell'articolo precedente, i lavori di colonizzazione si intraprenderanno dal Governo Federale, dal Banco Nazionale di Credito Agricolo e da impresari o compagnie colonizzatrici, tanto isolatamente quanto in collaborazione, d'accordo con ciò che il Regolamento determini.

Nei terreni ai quali si riferisce l'inciso III la colonizzazione potrà effettuarsi dai proprietari quando si sottomettano volontariamente a ciò che è previsto nella presente legge e nei suoi regolamenti.

Art. 4. — Le proprietà agricole private restano soggette alle disposizioni della presente legge :

I) Quando i loro proprietari lo sollecitino ed il Governo lo autorizzi.

II) Quando nella regione cui si riferisca un dato progetto di colonizzazione non si trovino terreni di quelli compresi negli incisi I e II dell'art. 2 e I del presente articolo.

Quest'ultimo inciso non riguarda :

a) Le proprietà nelle quali si faccia un debito sfruttamento agricolo ;

b) Le proprietà che costituiscano una unità agricola industriale impiantata e condotta con tecnologia moderna ;

c) Le proprietà che siano sfruttate con amministrazione diretta in più del 50 % dei terreni adatti per ciascuna forma di utilizzazione.

La qualifica delle circostanze cui si riferiscono i sottoincisi a), b), c), nonchè la dichiarazione che una proprietà privata o parte di essa resta soggetta alla presente legge, sarà fatta dal Ministero dell'Agricoltura, udito l'interessato e previo procedimento amministrativo che il regolamento determinerà e nel quale si sentirà il giudizio dei periti, uno dei quali dovrà essere nominato dallo stesso interessato.

Art. 5. — Dentro il termine di 60 giorni al partire dalla data di notifica della dichiarazione di cui all'ultimo paragrafo del precedente articolo, il proprietario [s'intende: delle terre dichiarate d'autorità soggette alle leggi — *Nota del traduttore*] potrà chiedere un'autorizzazione, soggetta a questa legge ed al suo regolamento, per colonizzare per proprio conto o in combinazione col Governo Federale, col Banco Nazionale di Credito Agricolo, o con una impresa particolare.

Art. 6. — Se il proprietario non fa uso della facoltà concessagli dall'articolo precedente, l'Esecutivo Federale decreterà l'espropriazione delle terre nell'estensione necessaria per i fini di colonizzazione che si perseguono e l'indennizzo si farà mediante il versamento al proprietario delle rate di pagamento che faranno i coloni fino a completare il valore che si fissi alla cosa espropriata. Nel caso che il Banco Nazionale di Credito Agricolo anticipi la somma necessaria per effettuare il pagamento della indennità, le rate dei coloni si verseranno ad esso.

Art. 7. — Le imprese colonizzatrici, il Banco Nazionale di Credito Agricolo o i privati nei casi ai quali si riferisce la presente legge, per poter iniziare opere di colonizzazione dovranno ottenere un'autorizzazione dal Ministero di Agricoltura, secondo quanto qui si dispone:

1) L'autorizzazione potrà concedersi per casi determinati nei quali siasi prima determinato il terreno e il Ministero abbia approvato i progetti di frazionamento e di colonizzazione come i termini, con carattere d'improrogabilità — salvo casi fortuiti o di forza maggiore — necessari per la consegna dei progetti.

2) I richiedenti dovranno provare la loro solvibilità o cauzionarla a giudizio dell'Esecutivo Federale, nonchè depositare in contanti nel Banco Nazionale di Credito Agricolo, il 30 % dell'importo totale delle opere da eseguire, dovendo l'investimento essere vigilato dal Ministero dell'Agricoltura.

Se il richiedente è il Banco Nazionale di Credito Agricolo, basterà provare che esiste l'autorizzazione per il corrispondente pagamento.

3) Si debbono osservare, inoltre, tutte le altre prescrizioni risultanti da questa legge o dal suo regolamento.

Art. 8. — I terreni da colonizzare debbono essere in precedenza sistemati, mediante la costruzione di strade, opere idrau-

liche, delimitazione e in generale di ogni specie di miglorie che garantiscano un buono sfruttamento economico, e frazionati in lotti il cui sfruttamento basti per il sostenimento ed il miglioramento economico di una famiglia agricola sulle seguenti basi:

I) In terreni irrigati: 5 ettari come minimo e 150 ettari come massimo.

II) In terreni esposti a pioggia e che godano di una precipitazione fluviale abbondante: 20 ettari come minimo e 250 ettari come massimo.

III) I terreni esposti a pioggia, di altre classi: 20 ettari come minimo e 500 come massimo.

IV) In terreni a pascolo: 50 ettari come minimo e 5.000 ettari come massimo.

Art. 9. — La colonizzazione si effettuerà con elementi nazionali e stranieri. Il regolamento determinerà la proporzione di stranieri che possono stabilirsi in ciascuna colonia.

L'acquisto di terre da parte di coloni stranieri sarà soggetta al disposto della Legge Organica dell'inciso I dell'articolo 27 costituzionale ed al suo regolamento.

Art. 10. — Saranno preferiti come coloni nell'ordine seguente di enumerazione: a) i cointeressati (*aparceros*) o fittavoli del fondo da colonizzare; b) gli agricoltori residenti nella località; c) gli agricoltori espatriati che desiderano tornare nel proprio paese; d) gli agricoltori in generale; e) i non agricoltori.

Art. 11. — Il regolamento fisserà i requisiti necessari per essere ammesso come colono, e fra questi figureranno i seguenti:

I) Per essere colono preferito dovrà provarsi d'essere agricoltore con esperienza in lavori agricoli, maggiore di età, sano e di buona condotta.

Trattandosi di stranieri questa prova dovrà essere data al Console che dovrà vistare il passaporto.

II) Dimostrare che si possiede il necessario per i lavori del primo anno agricolo o credito per conseguirlo.

I coloni stranieri dovranno depositare nel Banco Nazionale di Credito Agricolo la somma di pesos 1.000 (mille) per famiglia, potendo disporre di questa somma per le spese di coltivazione e sostentamento della famiglia a partire dal principio dei lavori.

III) Impegnarsi a pagare il 5 % del valore del lotto al taglio del primo raccolto o impegnarsi pure a versare il saldo in annualità che si fissino d'accordo col Regolamento.

Qualora la mancanza di pagamento di annualità dipenda da perdita di raccolti per causa non imputabile al colono, questi avrà diritto a prorogare per un anno tutti i termini.

In ogni altro caso la mancanza del pagamento di due annualità sarà motivo di rescissione di contratto, di ricupero della parcella da parte della Amministrazione della Colonia, che l'aggiudicherà

ad un nuovo colono, ed alla restituzione al sollecitante del 50 % di ciò che avesse pagato, restando a beneficio della colonia il rimanente 20 % e l'aumento di valore che abbiano avuto le terre, tutto in conformità di ciò che disponga il Regolamento.

IV) Impegnarsi a pagare fin dal primo anno le quote per le spese generali della colonia, a coltivare direttamente il lotto o a dirigere i lavori di coltivazione e ad osservare il Regolamento che per ogni colonia si approvi dal Ministero di Agricoltura.

Art. 12. — Nessun colono potrà alienare, ipotecare o gravare sotto qualsiasi forma la propria parcella, finchè non ne abbia pagato l'importo. Nel frattempo essa sarà ipotecata specialmente ai fini di questo pagamento.

Ogni atto in contravvenzione a questa disposizione deve essere ritenuto nullo.

Art. 13. — Le alienazioni posteriori al pagamento della parcella non avranno effetto alcuno se si facciano a persona che non risponda ai requisiti stabiliti da questa legge per essere colono o se si violino i limiti massimo e minimo stabiliti per le rispettive estensioni di terra che ogni individuo può acquistare dentro la colonia.

Le stesse regole si osserveranno in caso di successione testamentaria, e si dovrà, d'accordo col regolamento di ciascuna colonia, procedere, secondo il caso, all'aggiudicazione delle parcelle in favore di persona che abbia i requisiti per esser colono, o a ricostituire le parcelle dentro i limiti autorizzati per la colonia di cui si tratta.

Art. 14. — La colonia sarà amministrata dal Governo Federale o dalla persona o istituzione autorizzata allo scopo; però si incomincerà a dare ingerenza ai coloni appena questi inizino il versamento delle rate, fino a lasciarla totalmente nelle loro mani quando sia stato versato il 50 % del valore dei terreni.

Art. 15. — L'Esecutivo Federale, per mezzo del Ministero delle Finanze e su proposta di quello di Agricoltura, fisserà i materiali che nella tariffa doganale dovranno essere esenti da diritti di dogana, in quanto destinati ai fini della colonizzazione.

Parimenti ed in conformità delle possibilità del Bilancio di spese esso potrà somministrare a favore dei coloni le spese di trasporto dentro il paese.

Art. 16. — I dubbi che possano sorgere per l'applicazione di questa legge, saranno risolti dall'Esecutivo, il quale resta ugualmente autorizzato a dettare tutte le disposizioni complementari e quelle che tendano all'efficace adempimento delle sue prescrizioni.

Transitorio

ART. UNICO. — Restano derogate la legge di colonizzazione 15 dicembre 1883 e tutte le disposizioni vigenti in materia.